

COMUNE DI RIMINI

Schema di convenzione per la realizzazione del progetto denominato “La Casa del Teatro e della Danza”, da realizzarsi nell’immobile del Comune di Rimini, sito in via Popilia, n. 165/A.

***** ***** *****

tra

Il Dott. Massimiliano Alessandrini, C.F.: _____ domiciliato per la funzione in Rimini, nella sua qualità di Dirigente del Settore Politiche giovanili, giusto atto del Sindaco prot. n. 17040/2023, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma in nome, per conto ed interesse del Comune di Rimini (di seguito nominato il Comune), c.f. 00304260409;

Il Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in _____ n. _____, di seguito nominato il contraente/comodatario, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante della _____ con sede in _____ C.F./P. IVA . _____;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione del progetto denominato **“La Casa del Teatro e della Danza”**, presentato e approvato a seguito di istruttoria pubblica per la coprogettazione, contenente le attività e le modalità organizzative da realizzare, allegato e parte integrante della presente convenzione (all. 1).

ART. 2 FINALITA’

Finalità del progetto sono :

- l’aggregazione dei giovani fornendo spazi alternativi agli abituali luoghi di incontro e promuovendo esperienze ed attività nel capo delle arti teatrali e della danza che stimolino la curiosità, la partecipazione, l’integrazione e la socializzazione;

- la creazione di uno spazio di ascolto all’interno del quale aiutare i ragazzi ad affrontare situazioni di crisi con la famiglia, i coetanei, ecc. e di accompagnamento e orientamento alle scelte future (scuola e lavoro);

- la prevenzione degli abbandoni scolastici mediante scambi di esperienze e progetti con le Istituzioni Scolastiche;

- il coinvolgimento anche della popolazione con età inferiore ai 14 anni e superiore ai 29 in un’ottica di integrazione intergenerazionale.

ART. 3 DURATA

La durata della presente convenzione è fissata in 3 (tre) anni dalla data di comunicazione di avvio delle attività progettuali da parte dell’assegnatario del

progetto. E' prevista la facoltà di prosecuzione per un analogo periodo qualora le attività si siano svolte con esito positivo e permanga l'interesse pubblico dell'amministrazione.

ART. 4 CONTRIBUTO

Per consentire la realizzazione del Progetto il Comune di Rimini mette a disposizione l'immobile sito in Rimini, Via Popilia n. 165/A e un contributo economico annuo pari ad € 1.500,00.

Il contributo verrà erogato in n. 2 rate annue di cui la prima, pari al 50% per consentire l'avvio del progetto successivamente alla stipula del presente atto e la seconda a saldo a conclusione delle attività annuali, previa presentazione da parte del contraente di :

- dettagliata rendicontazione delle attività svolte con indicazione dei risultati conseguiti e degli impatti in termini di partecipazione ed effetti prodotti;
- prospetto delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate;
- relazione circa l'utilizzazione dei benefici economici concessi.

ART. 5 SPESE AMMISSIBILI A RIMBORSO

Sono ammissibili a rimborso i costi così come individuati dall'Associazione nel prospetto finanziario del progetto allegato. Tra le spese generali sono da ricomprendere i costi per la copertura assicurativa e quota parte dei costi indiretti imputabili direttamente all'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 6 PERSONALE

Il personale sia volontario che retribuito dovrà possedere una esperienza e/o competenza professionale adeguata alle attività indicate nel progetto. L'Associazione dovrà dare istruzioni al proprio personale sia retribuito che volontario affinché operi nel pieno rispetto dei diritti e della dignità degli utenti delle attività svolte.

L'associazione, per il proprio personale solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni e responsabilità verso terzi. L'associazione è tenuta ad assicurare il personale volontario contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 7 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

La realizzazione del progetto oggetto della presente convenzione viene effettuata dall'associazione a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

L'associazione si intende espressamente obbligata a tenere sollevato il Comune da ogni danno, diretto ed indiretto, causato ai suoi collaboratori e volontari od ai suoi beni, mobili ed immobili, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale o che svolge le attività in nome e per conto dell'associazione. Il Comune sarà esente da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque intentata.

L'associazione risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati direttamente o da altri soggetti con i quali entri in rapporto nell'espletamento delle attività progettuali, nonché degli eventuali danni a persone o a cose che dagli stessi possano derivare.

E' inoltre a carico dell'associazione l'adozione, nell'esecuzione dei servizi affidati, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei terzi.

L'associazione, oltre alle norme della presente convenzione, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti, associati e ad eventuali prestatori occasionali tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di realizzazione del progetto.

L'associazione dovrà inoltre fornire al Comune, contestualmente alla firma della presente convenzione, la seguente documentazione:

- a. elenco del personale con i relativi curricula;
- b. identificazione del referente del progetto
- c. copia delle polizze assicurative.

ART. 8 USO DI LOCALI

Per lo svolgimento delle attività il Comune, oltre al contributo previsto dall'articolo 4, concede in comodato d'uso gratuito l'immobile di proprietà comunale, incluso nell'elenco degli immobili destinati a scopi sociali con deliberazione di G.C. n. 256 del 12 luglio 2022, denominato ex Chiesa di Viserba Monte, via Popilia, n. 165/A, individuato al catasto al foglio 47 – particella A – sub 1, esattamente individuato nella planimetria allegata alla presente convenzione, nel rispetto delle clausole di seguito indicate. Il contraente/comodatario si impegna a rispettare tutte le obbligazioni previste dagli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile salvo quanto non sia espressamente concordato fra le parti negli articoli che seguono.

ART. 9 CONSEGNA DELL'IMMOBILE

L'esatta consistenza dei locali, con particolare riguardo al suo stato di conservazione, sarà verificata, all'atto della consegna con apposita

ricognizione effettuata dai competenti uffici comunali e sarà fatta risultare su apposito verbale da redigersi in contraddittorio fra le parti.

Il verbale darà altresì atto degli arredi ed attrezzature di proprietà comunale presenti presso la struttura le quali sono pure concesse in comodato d'uso gratuito.

Alla scadenza verrà eseguito in contraddittorio uno stato di consistenza dei locali, degli arredi e delle attrezzature per i quali il contraente risponderà solo in caso di deperimento superiore al normale logorio d'uso.

Il contraente/comodatario si impegna ad utilizzare l'immobile nel rispetto e salvaguardia della sua destinazione d'uso (Centro di Aggregazione Giovanile) avendo cura di conservarne lo stato in cui viene ricevuto alla consegna salvo il normale logoramento dovuto all'uso. Nessun intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria potrà essere effettuato senza il preventivo assenso dei competenti uffici comunali.

ART. 10 DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

E' espressamente vietata la sub concessione dei locali, anche parziale.

ART. 11 ALTRI IMPEGNI FRA LE PARTI

A) Sono a carico del Comune oltre all'erogazione del contributo previsto dall'articolo 4 :

- le spese relative ai consumi per riscaldamento, elettrici ed idrici;
- le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile.

B) Sono a carico del contraente/comodatario:

- le spese telefoniche e quelle relative alla connessione di rete;
- le spese relative alla riparazione e manutenzione delle attrezzature in dotazione al Centro come risultanti dall'apposito elenco allegato e parte integrante del presente atto;
- la pulizia dei locali con tempi e modalità che assicurino il dovuto decoro degli ambienti;
- la tassa per il servizio di gestione rifiuti;
- la richiesta delle autorizzazioni di legge che si rendessero necessarie per lo svolgimento del progetto presentato, all'interno dei locali, nel rispetto della destinazione d'uso pattuita.

ART. 12 ALTRI OBBLIGHI DEL CONTRAENTE.

L'Associazione inoltre si impegna a garantire la pubblica fruizione ed accessibilità della struttura al Comune e ad altri soggetti interessati all'utilizzo dei locali compatibilmente con le attività programmate nel Progetto allegato.

Dovrà inoltre presentare, al termine di ogni anno, al Dirigente del Settore Protezione sociale una relazione in ordine al funzionamento del Centro ed allo svolgimento delle iniziative programmate. La relazione dovrà contenere:

- informazioni sui flussi degli utilizzatori (su base mensile);
- analisi quali/quantitativa dei target degli utilizzatori;

- la descrizione delle attività svolte;
- le principali criticità riscontrate.

ART. 13 ASSICURAZIONI

L'Associazione si obbliga ad organizzare e svolgere le attività previste nel "Progetto" assicurando il rispetto della destinazione d'uso dei locali. Solleva il Comune da qualsivoglia responsabilità per danni che dovessero nascere e derivare alle persone o cose dovute all'uso dei locali e, a tal fine, si impegna a stipulare un'adeguata polizza assicurativa con adeguato massimale a copertura della responsabilità civile verso terzi. Dovrà inoltre essere stipulata un'adeguata polizza assicurativa a copertura di danni causati all'immobile ed alle attrezzature presenti presso il Centro e per caso di incendio. In tal caso la polizza dovrà essere vincolata a favore del Comune di Rimini.

ART. 14 CONTROLLI

Il Comune, a mezzo dei propri funzionari, può, in qualsiasi momento, provvedere ad ispezioni per verificare la conduzione delle attività nel rispetto della destinazione dell'immobile indicata all'articolo 2, nonché il corretto utilizzo dei locali rispetto alle finalità per le quali viene concesso. In caso di utilizzo non corretto il Comune, previa diffida, avrà la facoltà di risolvere la convenzione.

ART. 15 REVOCA

La presente convenzione potrà essere revocata in qualsiasi tempo, al sopraggiungere di ragioni di pubblico interesse. La revoca dovrà essere comunicata con un preavviso di tre mesi, salvo ricorrano ragioni di urgenza. In caso di revoca è escluso in capo al Comune qualsiasi indennizzo o rimborso a qualsiasi titolo.

ART. 16 DECADENZA

L'Associazione potrà essere dichiarata decaduta dalla convenzione al verificarsi dei seguenti inadempimenti:

- a) violazione di specifici obblighi e inottemperanza a specifici divieti previsti nella convenzione;
- b) modifica, anche solo parziale, della destinazione d'uso dell'immobile concesso;
- c) sub concessione dei locali, anche parziale;
- d) scioglimento dell'Associazione.

Prima di pronunciare la decadenza per i motivi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) il Comune notificherà all'associazione una diffida con la quale assegnerà un termine per rimuovere le inadempienze, dopo di che, ove non abbia ottemperato, emetterà provvedimento di decadenza, con salvaguardia di eventuali pretese risarcitorie per i danni subiti a causa della condotta dell'associazione.

ART. 17 RECESSO

L'associazione ha facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento, con preavviso di almeno tre mesi da comunicarsi mediante pec o raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 18 ALTRE NORME APPLICABILI

Per tutto ciò che non è previsto, saranno applicate le norme del Codice Civile, in quanto compatibili con la presente convenzione.

Le eventuali controversie dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo.

In caso di controversie non sanabili amichevolmente, le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Rimini.

ART. 19 TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

L'associazione si impegna a trattare i dati personali, in particolare i dati sensibili, secondo il principio della massima riservatezza e comunque adempiendo a tutti gli obblighi previsti dal vigente Codice in materia di protezione dei dati personali ed in conformità a quanto previsto dai Regolamenti comunali vigenti per la tutela dei dati personali e per il trattamento dei dati sensibili.

ART. 20 SPESE

Le spese di registrazione e di bollo fiscale concernenti il presente contratto se ed in quanto dovute, sono a carico del contraente/comodatario.